

Ft. Dott.ssa FLORIANA GALLUCCI

Ft. AVV. BERNARDO LODISPOTO

Il Dirigente del I Settore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è in pubblicazione all'albo pretorio online della Provincia per quindici giorni consecutivi
dal **28.12.2021** al **12.01.2022** ex art.124, comma 1, del dlgs 18/08/2000, n. 267.

Andria, li 28.12.2021

Il Dirigente del I Settore

Ft. Dott.ssa Giulia Lacasella

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

<input checked="" type="checkbox"/>	Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
<input type="checkbox"/>	Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134; comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Andria, 07.12.2021

Il Segretario Generale

Ft. Dott.ssa Floriana Gallucci

Su conforme relazione del Responsabile dell'albo pretorio si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio online per 15 giorni.

Andria, 28.12.2021

Il Dirigente del I Settore

Ft. Dott.ssa Giulia Lacasella



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 57 DEL 07.12.2021

OGGETTO: GESTIONE PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO - AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI DEL PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO.

L'anno duemilaventuno addì 07 del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito alle ore 9.00 in seduta ordinaria di convocazione il Consiglio Provinciale. Presiede il Presidente della Provincia, Avv. Bernardo Lodispoto con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Floriana Gallucci.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

a) il Presidente della Provincia e i Consiglieri come qui di seguito indicati:

- 1) BERNARDO LODISPOTO
- 2) CORRADO GIUSEPPE
- 3) DE TOMA PASQUALE
- 4) DI PAOLA GIUSEPPE
ARCANGELO
- 5) LAMACCHIA MICHELE
- 6) PEDONE PIERPAOLO
- 7) TESORO SAVINO

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	

In totale presenti il Presidente della Provincia e n. 4 Consiglieri.

b) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati:

				Presente	Assente
1.	Presidente	Dott. Michelina	LEONE		X
2.	Componente	Dott. Vincenzo	MADDALO		X
3.	“	Dott. Vito	CIRIELLO		X

c) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale dott.ssa Floriana Gallucci.

Su proposta e previa istruttoria del Settore VI - Ambiente, Ecologia e Rifiuti - della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei medesimi Servizi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente riferisce:

PREMESSO che:

- con L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata con L.R. 16 marzo 2009 n. 7, è stato istituito, ai sensi della L.R. 19/1997, il Parco Naturale Regionale denominato “Fiume Ofanto” ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli;
- con Delibera del 28 maggio 2013, n. 998 la Giunta Regionale ha provveduto all'affidamento provvisorio alla Provincia Barletta - Andria - Trani della gestione del “Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 3 agosto 2007 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della Legge regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” sono definiti gli indirizzi generali riguardanti l'individuazione di priorità gestionali e di avvio delle attività di gestione, prevedendo altresì un regime provvisorio e affidamento ad un solo Ente pubblico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 3 agosto 2007, nelle more della gestione di Aree Protette affidate ad un solo Ente Pubblico prevede che in luogo del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 11 della L.R. 19/97, le decisioni, in qualità di organo deliberante, siano assunte dal Consiglio Comunale/Provinciale; le funzioni della Giunta Esecutiva, di cui all'art. 12 della L.R. 19/97, siano svolte dalla Giunta Comunale/Provinciale; le funzioni di rappresentanza legale siano svolte dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- la D.G.R. 1366/2007, tra gli indirizzi per l'avvio delle attività dell'Ente di Gestione, prevede quale attività prioritaria la costituzione di una specifica struttura tecnica e amministrativa;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale 4 ottobre 2013 n. 92 è stato incardinato nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, l'Ufficio deputato alla gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” attualmente inserito nella microstruttura del Settore Ambiente, Ecologia e Rifiuti della Provincia di Barletta Andria Trani;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale 16 maggio 2014 n. 34 è stato approvato l’”Atto di indirizzo per l'avvio delle attività di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”, con cui si dava avvio alla redazione degli strumenti attuativi dell'Area Naturale protetta (artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997), così come ulteriormente previsto nel Piano di Azione denominato “Start Up del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto nell'ambito dell'affidamento provvisorio della gestione alla Provincia BAT – DGR 28.05.2013 n. 998”;
- in data 8.08.2014 è stata formalmente istituita la Comunità del Parco (giusta nota prot. n. 0050975-14 del 5.09.2014);
- per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, di cui all'art. 2 della L.R. 37/2007, l'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 6 della stessa L.R., si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
 - Piano Territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/1997;
 - Piano Pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/1997;
 - Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/1997.
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 24.06.2020 è stato approvato il Documento di Intenti del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto, attivando nei fatti il processo del Contratto che in tale circostanza ha evidenziato la necessità di ricondurre in un unico alveo procedimentale le questioni della pianificazione del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e quelle del Contratto di Fiume per la Bassa e Media Valle dell'Ofanto per costruire una visione della Valle di medio – lungo periodo, in cui sono messi a valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio naturale, identitario e quello produttivo in grado di promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione diretta ed indotta su tutto il suo territorio e sulle circostanti aree di influenza.
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 17/06/2021 avente ad oggetto: «Gestione Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto - Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) - Schema Piano Territoriale del Parco, comprensiva della VAS e altri strumenti di pianificazione e gestione del parco - Adozione» sono stati adottati il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, gli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica e gli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (Regolamento del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale, Piano antincendio boschivo).

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;
- ai sensi dell'art. 7 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge Quadro sulle Aree Protette", sono previste misure di incentivazione:
 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale, è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25:
 - a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 - c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
 - e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
 - f) agriturismo;
 - g) attività sportive compatibili;
 - h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Presidente della Provincia n. 14 del 05.03.2021, con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale Programmatica 2021 e del successivo aggiornamento ad ottobre 2021 approvato con DPP n. 59 del 21.10.2021, che prevede l'Azione (8) "Supporto ad attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono – attività di informazione/educazione ambientale/fruizione da attuarsi con le associazioni ambientaliste, scuole e altri soggetti" le cui attività sono rivolte a favore e supporto alle diverse associazioni ed imprese turistiche locali che operano per la tutela e la valorizzazione ambientale e che negli ultimi mesi hanno dimostrato capacità di rilancio, originalità ed innovazione nell'approccio all'Area protetta, proponendo interessanti attività di fruizione ludico-ricreativa a partire dalle cosiddette "porte del parco";

CONSIDERATO:

- che l'Ente di gestione persegue tra le finalità istitutive dell'area protetta ai sensi della L.R. 14 dicembre 2007, n. 37:
 - i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;
 - j) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
 - n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
 - p) promuovere attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono;
 - q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale;
- che il Regolamento del Parco, adottato con D.C.P. n. 23 del 17/06/2021 prevede all'art. 26: "L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni locali quali elementi di identità per le popolazioni locali e quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza eventi-manifestazioni coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati attivi in campo scientifico, culturale, turistico e delle produzioni tipiche, con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni e imprese del territorio";
- che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale del Parco, adottato con D.C.P. n. 23 del 17/06/2021 prevede:

Art. 45. Indennizzi e incentivi per servizi ecosistemici

 1. (DirG) Il Piano si ispira al riconoscimento del valore dei servizi ecosistemici e persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli Artt.3 e 5 delle presenti NTA attraverso programmi di indennizzo e incentivo per un loro innalzamento in aree e ambienti critici dove è possibile prevedere un miglioramento del bilancio complessivo dei SE.

2. (DirG) L'Ente Parco, d'intesa con la Regione, promuove a tale scopo studi, forme di regolamentazione, programmi e azioni pilota per incentivare il miglioramento del bilancio dei SE con particolare attenzione agli equilibri sedimentologici, al miglioramento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici superficiali, alle potenzialità faunistiche, al paesaggio (cultural services) e alle capacità di immagazzinamento del carbonio (Carbon sink). In particolare saranno attuate azioni per i servizi di supporto legati all'acqua, quali la capacità di assorbimento degli inquinanti. Una specifica attenzione dovrà essere dedicata ai servizi ecosistemici forniti da impollinatori selvatici e dall'Apis mellifera Ligustica.

Art. 67. Misure e programmi di incentivazione - strumenti di premialità

L'Ente Parco promuove azioni di riconoscimento pubblico delle azioni esemplari di attuazione dello Scenario Strategico (in via esemplificativa, concessione del marchio, segnalazioni, certificazioni, premi).

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocinio della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 31.03.2011;

VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso la Provincia di Barletta Andria Trani, approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 91 del 28/12/2020;

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di promuovere e valorizzare il territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e le sue risorse secondo le finalità istitutive dell'Area Protetta ai sensi della L.R. 37/2007, dotarsi di uno strumento specifico, in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12), atto a regolare la disciplina, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco ai fini della concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per iniziative e attività di carattere culturale, scientifica, promozionale, divulgativa, sportiva e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa.

RITENUTO opportuno nelle more dell'approvazione di uno specifico Regolamento in materia, intraprendere un processo di sperimentazione, finalizzato a verificare l'efficacia dello strumento sopra richiamato;

VISTO il documento denominato "Disciplinare per la concessione di contributi e patrocini del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto", elaborato dall'Ufficio del Parco, che regola la disciplina, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco, assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa, ai fini della concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per iniziative e attività di carattere culturale, scientifica, promozionale, divulgativa, sportiva e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 37 "Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto" e della Legge 6.12.1991, n. 394 e s.m.i..

SI PROPONE di avviare la fase sperimentale per la durata di anni 3 (tre) mediante l'approvazione del citato disciplinare, nonché del monitoraggio annuale degli esiti, attraverso la redazione di un report contenente i dati delle istanze pervenute, delle istruttorie attivate e delle eventuali problematiche emerse; al termine della fase sperimentale, l'Ufficio del Parco redige una relazione conclusiva contenente le risultanze della fase di valutazione, utili alla formulazione di una proposta di Regolamento in materia.

PRESO ATTO che l'attuazione della fase sperimentale per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, non è finanziata con risorse proprie dell'Ente ma trova copertura a valere delle sole risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia per le spese di funzionamento dell'Area Protetta per effetto della L.R. 19/97 e la DGR 1715 del 30.10.2017 e disponibili nel Bilancio provinciale.

PRESO ATTO che le risorse finanziarie destinate all'attuazione della fase sperimentale per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, sono determinate annualmente nella Relazione Previsionale Programmatica, redatta dalla Provincia di Barletta Andria Trani e che le richieste di contributo verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all'esaurimento dei fondi.

PRESO ATTO che l'attuazione della fase sperimentale per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, trova copertura finanziaria a valere delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia per le spese di funzionamento dell'area per effetto della L.R. 19/97 e la DGR 1715 del 30.10.2017 e disponibili

nel Bilancio di Previsione Finanziaria 2021-2023, approvato con DCP n. 18 del 23.04.2021 e successive variazioni, al Capitolo di spesa n. 3254-7 "Spese Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto" – collegato al Cap. Entrata 801.7.

VISTA la Delibera del Presidente della Provincia n. 12 del 01.03.2021 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2021-2023. Aggiornamento 2021. Adozione";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 23.04.2021 di Adozione e Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e successiva variazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 23.04.2021 e successive variazioni, con la quale è stato adottato e approvato il "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 31 del 12/05/2021, avente ad oggetto "Piano delle Performance 2021-2023: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 09.07.2021, avente ad oggetto "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 e relativi allegati. Adozione e Approvazione definitiva.";

VISTA la Disposizione Presidenziale della Provincia n. 12 del 01/09/2021 con la quale è assegnato alla Dott.ssa Giulia Lacasella l'incarico di Dirigente ad interim del Settore VI "Ambiente, Ecologia e Rifiuti";

VISTI:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle Aree Protette;
- la Legge Regionale n. 19 del 24.07.1997, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia";
- la Legge Regionale n. 37 del 14.12.2007, "Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto";
- l'art. 68-bis. "Contratti di fiume" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la proposta di deliberazione innanzi riportata;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei rispettivi servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

Ritenuto di dover provvedere con urgenza all'avvio della fase sperimentale in materia di concessione di contributi e patrocini del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto in vista della prossima stagione primaverile 2022.

Presenti n. __votanti n. __ n. __voti favorevoli; n. __voti contrari; n. __astenuti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato,

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare avvio alla fase sperimentale, per la durata di anni 3 (tre), per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;
- 3) di dare atto dell'opportunità e necessità di dotarsi di uno strumento specifico, in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12), atto a regolare la disciplina, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco ai fini della concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e

gruppi culturali e di promozione e per iniziative e attività di carattere culturale, scientifica, promozionale, divulgativa, sportiva e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa, al fine di promuovere e valorizzare il territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e le sue risorse secondo le finalità istitutive dell'Area Protetta ai sensi della L.R. 37/2007;

- 4) di approvare il **“Disciplinare per la concessione di contributi e patrocini del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”**, elaborato dall'Ufficio del Parco, allegato alla presente;
- 5) di dare atto che l'attuazione della fase sperimentale per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, non è attuata con risorse proprie dell'Ente ma trova copertura finanziaria a valere delle sole risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia per le spese di funzionamento dell'Area Protetta per effetto della L.R. 19/97 e la DGR 1715 del 30.10.2017 e disponibili nel Bilancio provinciale.
- 6) di demandare al Settore VI - Ambiente, Ecologia e Rifiuti il monitoraggio annuale degli esiti di applicazione del Disciplinare di cui all'articolo precedente, attraverso la redazione di un report contenente i dati delle istanze pervenute, delle istruttorie attivate e delle eventuali problematiche emerse; al termine della fase sperimentale, l'ufficio del Parco redige una relazione conclusiva contenente le risultanze della fase di valutazione, utili alla formulazione di una proposta di Regolamento in materia;
- 7) di demandare al Settore VI - Ambiente, Ecologia e Rifiuti la massima divulgazione del presente provvedimento;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Ufficio Parchi ed alla Comunità del Parco per l'affissione nei propri Albi Pretori.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamate:

- la proposta di deliberazione innanzi riportata, unitamente all'allegato **“Disciplinare per la concessione di contributi e patrocini del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”**;
- Rilevata la necessità e l'urgenza di avviare la fase sperimentale in materia di concessione all'avvio della fase sperimentale in materia di concessione di contributi e patrocini del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto in vista della prossima stagione primaverile 2022.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e che deve essere pubblicato sul sito web della Provincia.

Il sottoscritto, Responsabile dell'istruttoria, conferma che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Barletta, lì

Il RUP

I sottoscritti, Dirigenti competenti ad esprimere parere sull'atto, confermano che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione di pareri sul presente atto.

Barletta, lì

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Dichiarata aperta la discussione, non essendoci altri interventi, il Presidente invita i presenti a procedere alla votazione.

La proposta di deliberazione in discussione **risulta approvata all'unanimità** con il seguente esito: presenti n. 5, votanti n. 5, favorevoli n. 5 (*Lodispoto Bernardo, Corrado Giuseppe, De Toma Pasquale, Pierpaolo Pedone, Tesoro Savino*), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione innanzi riportata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/00;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare avvio alla fase sperimentale, per la durata di anni 3 (tre), per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;
- 3) di dare atto dell'opportunità e necessità di dotarsi di uno strumento specifico, in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12), atto a regolare la disciplina, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco ai fini della concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per iniziative e attività di carattere culturale, scientifica, promozionale, divulgativa, sportiva e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa, al fine di promuovere e valorizzare il territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e le sue risorse secondo le finalità istitutive dell'Area Protetta ai sensi della L.R. 37/2007;
- 4) di approvare il “**Disciplinare per la concessione di contributi e patrocini del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto**”, elaborato dall'Ufficio del Parco, allegato alla presente;
- 5) di dare atto che l'attuazione della fase sperimentale per la disciplina in materia di concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini nel territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, non è attuata con risorse proprie dell'Ente ma trova copertura finanziaria a valere delle sole risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia per le spese di funzionamento dell'Area Protetta per effetto della L.R. 19/97 e la DGR 1715 del 30.10.2017 e disponibili nel Bilancio provinciale.
- 6) di demandare al Settore VI - Ambiente, Ecologia e Rifiuti il monitoraggio annuale degli esiti di applicazione del Disciplinare di cui all'articolo precedente, attraverso la redazione di un report contenente i dati delle istanze pervenute, delle istruttorie attivate e delle eventuali problematiche emerse; al termine della fase sperimentale, l'ufficio del Parco redige una relazione conclusiva contenente le risultanze della fase di valutazione, utili alla formulazione di una proposta di Regolamento in materia;
- 7) di demandare al Settore VI - Ambiente, Ecologia e Rifiuti la massima divulgazione del presente provvedimento;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Ufficio Parchi ed alla Comunità del Parco per l'affissione nei propri Albi Pretori.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti n. 5, votanti n. 5, astenuti n. 0, contrari 0, con voti favorevoli n. 5, espressi per alzata di mano, ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato, **all'unanimità**

DELIBERA

con successiva separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, di dare immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e deve essere pubblicato sul sito web della Provincia.



DISCIPLINARE

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI DEL
PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO**

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare di carattere sperimentale, ha una durata di anni 3 (tre) dalla sua approvazione nelle more dell'approvazione di un Regolamento in materia. Il presente disciplinare in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12) e secondo i principi statuari disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco ai fini della concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per iniziative e attività di carattere culturale, scientifica, promozionale, divulgativa, sportiva e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude la possibilità di iniziative di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per l'Ente, previa apposita deliberazione del Presidente del Parco.

Art. 2 - Finalità

Gli interventi regolati dal presente disciplinare, devono essere informati ai principi della promozione ambientale, dello sviluppo economico sostenibile e turistico, della salvaguardia, del presidio e valorizzazione del territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

Il Parco può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli la concessione di contributi o altre utilità economiche, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento ai seguenti settori:

- **SETTORE AMBIENTALE E CULTURALE:** sostegno di attività volte alla tutela, riqualificazione, presidio, sorveglianza e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale e, del patrimonio storico archeologico, culturale, paesaggistico e naturalistico, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla conoscenza e alla fruizione a fini didattici, culturali, scientifici dei beni ambientali e culturali del Parco.
- **SETTORE LUDICO-SPORTIVO-RICREATIVO:** iniziative per il rilancio dello sviluppo turistico ed escursionistico nell'area del Parco e per una fruizione del tempo libero improntata ad un equilibrato rapporto con l'ambiente nonché attività sportive strettamente compatibili con la natura.

Art. 3 - Natura, tipologia e beneficiari dei contributi e delle altre utilità economiche

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti senza scopo di lucro che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

Le provvidenze oggetto del presente disciplinare si articolano in:

SEZIONE 1) CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI: si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore al **75 per cento** del costo totale e dirette alla promozione culturale, ambientale, sociale, economica e civile del territorio del Parco, in favore di persone singole ed associazioni, cooperative, gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di volontariato e di

impegno sociale, fondazioni private ecc., che svolgano attività senza fini di lucro, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano residenza o sede nei Comuni ricompresi nel territorio del Parco;

SEZIONE 2) CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI: si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore al **50 per cento** del costo totale e dirette alla promozione culturale, ambientale, sociale, economica e civile del territorio del Parco, in favore di enti pubblici o ad essi assimilati, ricompresi nel territorio dei Comuni del Parco;

SEZIONE 3) BORSE DI STUDIO E PREMI: si tratta dell'attribuzione di premi e borse di studio a giovani meritevoli che abbiano intrapreso percorsi di studio in materie attinenti le finalità istitutive del Parco, con particolare riguardo alle tematiche legate alla protezione della natura e dell'ambiente, all'uso culturale, turistico e ricreativo del territorio della Valle, alla tutela del patrimonio storico, allo sviluppo delle attività agricole sostenibili e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del fiume in forme compatibili con l'ambiente.

SEZIONE 4) CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA: l'Ente di Gestione del Parco, in forza della loro peculiare rilevanza ambientale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Ente, potrà assumere interamente l'onere derivante dalla realizzazione di studi e ricerche condotte da Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati sugli aspetti culturali, ambientali, paesaggistici, sociali ed economici del territorio del Parco, sotto forma di Convenzioni.

SEZIONE 5) PATROCINI: si tratta di riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: *"con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto"*;

Art. 4 - Risorse

Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Disciplinare sono determinate annualmente nella Relazione Previsionale Programmatica, redatta dalla Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto delegato per la gestione per Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto (per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2013).

Le richieste di contributo verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all'esaurimento dei fondi.

La percentuale massima del contributo concedibile per ciascun progetto ammesso non potrà superare il 75% dei costi ammissibili rendicontati per i soggetti di cui alla SEZIONE 1) e il 50% dei costi ammissibili rendicontati per i soggetti di cui alla SEZIONE 2), fermo restando il limite delle

risorse finanziarie annualmente disponibili. L'importo del contributo massimo per singola iniziativa e attività sarà stabilito all'interno del Bando/Avviso pubblico specifico.

Art. 5 - Esclusioni

Non possono beneficiare di contributi e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolga funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nell'Amministrazione o le ha svolte negli ultimi tre anni o che sia componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di patrocini.

Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Non sono ammesse ai benefici, di cui all'Art.1 del presente Disciplinare, le istanze presentate dai soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano commesso reati, definitivamente accertati, contro l'ambiente e la Pubblica Amministrazione ovvero che abbiano pendenze economiche verso l'Ente Parco.

SEZIONE 1) CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI

SEZIONE 2) CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI

Art. 6 – Presentazione delle domande

La richiesta di contributo relativo alle Sezioni 1 e 2, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente di Gestione del Parco entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito dell'Ente, di un apposito **Bando o Avviso** di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere inviate:

- a mezzo raccomandata: fa fede la data di ricezione all'ufficio protocollo dell'Ente;
- tramite PEC: fa fede la data di arrivo della stessa;

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) lo Statuto e/o il regolamento dei soggetti richiedenti (solo per i soggetti privati);
- b) la relazione illustrativa che illustri le attività e/o i programmi che si intendono realizzare, specificando:
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - il piano finanziario delle entrate e delle uscite previste per la realizzazione dell'iniziativa;
 - l'indicazione del concorso finanziario di altri eventuali soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione della iniziativa oggetto di richiesta di provvidenze in base al presente Disciplinare.
- c) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- d) dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo a ritenuta d'acconto (solo per i soggetti privati).

Art. 7 - Criteri per la valutazione delle domande

L'Ente di Gestione nominerà un'apposita Commissione esaminatrice che, in prima istanza, stabilirà i soggetti ammissibili e non ammissibili ai contributi sulla base dello specifico Bando/Avviso.

Prima della valutazione dei progetti presentati, la stessa Commissione definirà i sub-criteri di ponderazione, attraverso una griglia a ranghi di articolazione dei vari punteggi massimi attribuiti ai diversi criteri della seguente tabella:

criteri di ponderazione	punteggi massimi
Sede del richiedente nell'area parco o nelle aree contigue, con priorità per la prima condizione	10
Quota percentuale di concorso finanziario da parte del soggetto proponente ovvero minor quota di cofinanziamento richiesta al Parco	10
Iniziative e attività organizzate da più soggetti in forma associata	5
Più località di svolgimento e in più comuni dell'area parco e contigua	5
Collegamento con iniziative ed attività proprie dell'Ente di Gestione del Parco	5
Protocolli di intesa sottoscritti dal richiedente con il Parco	5
Idoneità a concorrere all'immagine del Parco	5
Livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale regionale, interprovinciale, locale)	5
Obiettivi pluri-target finalizzati alla fruibilità del Parco da parte di un utenza ampliata, con particolare riguardo alle fasce deboli	5
Iniziative di interscambio che prevedano il coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado	5

Al termine dei propri lavori, la stessa Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di merito, da sottoporre all'approvazione dell'Ente di Gestione, quale somma dei punteggi realizzati da ciascun progetto rispetto ai criteri e sub-criteri di ponderazione.

E' facoltà del Soggetto gestore del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto individuare nella Commissione tecnico consultiva del Parco (come definita dalla D.G.P. n.34 del 16/05/2014), la struttura di valutazione delle candidature. Nelle more della costituzione della stessa, le relative funzioni sono svolte da Commissioni nominate internamente all'Ente per la valutazione dei singoli bandi.

Art. 8 - Atto di concessione del contributo

Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione sulla base delle risultanze del verbale della Commissione esaminatrice, tenendo conto della quota di cofinanziamento richiesta, che in ogni caso non potrà superare il limite massimo espresso al precedente Art. 4, pena altrimenti la sua non concessione. Stessa verifica della soglia di cofinanziamento è disposta in sede di rendicontazione, con conseguente revoca del contributo nel caso di mancato rispetto di tale limite.

Art. 9 - Rendicontazione

Al fine di procedere all'erogazione del contributo a conclusione dell'iniziativa e/o attività, il beneficiario è tenuto a presentare all'Ente di Gestione del Parco una apposita relazione, debitamente firmata dal beneficiario, che illustri la realizzazione delle attività previste e i risultati ottenuti. Nella

stessa relazione dovranno essere dettagliate l'elenco delle spese sostenute, per lo svolgimento dell'intera manifestazione, accompagnate dai relativi giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc...).

Art. 10 - Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa/attività per la quale è stato concesso.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa/attività, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Parco che si riserva di riesaminare la domanda e di autorizzare la modifica o variazione.

Durante la realizzazione dell'iniziativa/attività, i soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare personale o collaboratori qualificati e idonei anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa/attività, nonché dei partecipanti;
- b) utilizzare come sedi di svolgimento strutture o spazi appropriati e rispondenti ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali dipendenti dal progetto, con particolare riguardo all'organizzare di adeguato conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata, all'utilizzo di materiali riutilizzabili o riciclabili o compostabili, nonché riduzione di imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- d) agevolare, compatibilmente con i luoghi, la partecipazione di persone diversamente abili.

Il Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di suddetti impegni e resta, in ogni caso, estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Art. 11 - Interventi straordinari

Per iniziative e/o attività attinenti alle finalità di cui al presente Disciplinare aventi carattere di eccezionalità e particolare rilevanza per la valorizzazione del Parco, il Presidente può, con circostanziata motivazione, prendere in considerazione domande di contributo presentate anche fuori dalla modalità del Bando/Avviso, a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie.

SEZIONE 3) BORSE DI STUDIO E PREMI

art. 12 - Borse di studio e premi

Possono beneficiare di premi e borse di studio cittadini residenti nei comuni sul cui territorio insiste il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, che abbiano condotto studi in materie attinenti le finalità istitutive del Parco, a prescindere dalle condizioni di reddito.

La partecipazione degli studenti al bando oggetto del presente disciplinare non consente, inoltre, di partecipare ad analoghi bandi indetti da altri enti pubblici.

L'Ente di Gestione del Parco, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, approva nel rispetto del presente Disciplinare un apposito bando di concorso per l'attribuzione dei benefici.

Il bando è pubblicato sul sito web nonché all'albo della Provincia Barletta Andria Trani per almeno trenta giorni.

Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da almeno un genitore. Le domande di ammissione devono essere presentate secondo le modalità ed i tempi espressi nel bando di concorso.

L'esame, la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria finale è demandata ad una Commissione composta dal Presidente del Parco o da un suo delegato, dal Direttore del Parco e dal Dirigente della sezione competente alla gestione provvisoria del Parco.

L'importo dei benefici concedibili è determinato da determinazione del Presidente sulla scorta delle risorse stanziare in bilancio, la quale in sede di bando, definisce pure le specifiche tematiche di interesse, i criteri di attribuzione e di riparto dei benefici, nonché le relative modalità di erogazione. Qualora sia autorizzato idoneo stanziamento a bilancio, il Presidente può indire specifico bando per l'attribuzione di assegni/borse di studio per la redazione di tesi di laurea su temi o problematiche che siano di particolare interesse per la comunità del Parco. In questo caso il bando dovrà essere aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri. La valutazione degli elaborati dovrà essere effettuata da una qualificata commissione specificamente nominata in sede di bando.

SEZIONE 4) CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA

Art. 13 - Convenzioni con Università e Enti di Ricerca

L'Ente di Gestione del Parco, in forza della peculiare rilevanza ambientale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi propri, potrà assumere interamente o in parte l'onere derivante dalla realizzazione di studi e ricerche condotte da Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati sugli aspetti culturali, ambientali, paesaggistici, sociali ed economici del territorio del Parco, attraverso lo strumento della Convenzione per regolare e definire le modalità attraverso le quali svolgere le seguenti attività:

- Attivazione di Tesi di Laurea, Borse di Studio post-laurea, Borse di Ricerca e Assegni di Ricerca a copertura totale o parziale.
- Attivazione di tirocini rivolti a giovani studiosi presso gli uffici dell'Ente, secondo il *“Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso la Provincia Barletta Andria Trani (approvato con D.P.P. n.91 del 28.12.2020)”*.
- Organizzazione di convegni ed eventi di studio.
- Istituire Osservatori permanenti.
- Promozione e organizzazione di summer school da attivarsi sul territorio del Parco.
- Favorire la costituzione di Spin Off al fine della valorizzazione di conoscenze, di competenze e di risultati delle attività formative e di ricerca.

SEZIONE 5) PATROCINI

Art. 14 - Patrocinio gratuito

L'Ente di Gestione del Parco può concedere il Patrocinio gratuito ad iniziative di valore ambientale, culturale, scientifico, sociale, sportivo o comunque rilevanti sotto il profilo socio-culturale e ambientale in genere.

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio gratuito del Parco devono:

- essere senza scopo di lucro;
- essere pubbliche;

La concessione del Patrocinio da parte del Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.

Le iniziative oggetto di Patrocinio dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "*con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto*".

La concessione del Patrocinio, autorizza contestualmente l'uso del logo del Parco ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Patrocinio.

Le richieste di Patrocinio devono essere indirizzate all'Ente Parco e trasmesse a mezzo pec o raccomandata a/r, indicando in modo visibile la dicitura "**Richiesta di Concessione del Patrocinio gratuito**".

L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- La data della manifestazione.
- L'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria.
- Il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa.
- Gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa.
- Ogni altra notizia utile.

La concessione del Patrocinio avviene, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio preposto, previa verifica di conformità effettuata dall'Ufficio stesso.

L'utilizzo improprio o non corretto del logo del Parco comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

La concessione del patrocinio non coinvolge l'Ente di Gestione del Parco in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 15 – Pubblicizzazione del Disciplinare

L'Ente di Gestione del Parco provvederà a pubblicare il presente Disciplinare sul sito istituzionale della Provincia Barletta Andria Trani e lo trasmetterà alla Regione Puglia - Ufficio Parchi ed alla Comunità del Parco, al fine di facilitare all'utenza pubblica e privata l'accesso diretto. Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici saranno altresì pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, nella sezione "amministrazione trasparente" della Provincia Barletta Andria Trani.

Art. 16 – Responsabilità

Il Parco resta estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei benefici, di cui ai precedenti articoli, e di terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, indipendentemente dallo svolgimento delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente disciplinare. Il Parco non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito

all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative, attività e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi in base al presente Disciplinare. Il concorso finanziario del Parco vincola il soggetto destinatario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. I soggetti destinatari che ricevono contributi dal Parco sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso del Parco. Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Parco, che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno promuovere, deliberarne la revoca.

Art. 17 – disposizioni finali

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed ha durata di anni 3 (tre). Il Presidente ne dispone, a mezzo degli Uffici competenti, la pubblicazione e la diffusione, secondo quanto previsto dal precedente art. 15.